

Deliberazione 24 febbraio 2000

Adozione di disposizioni transitorie in materia di conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e di conto costi energia di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione (Deliberazione n. 43/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 24 febbraio 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97 recante "Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi destinati alle entrate dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97) prevede che le imprese distributrici siano tenute a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), per ogni bimestre e secondo le modalità previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 12 maggio 1992, n. 109 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), la componente tariffaria A3 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre;
 - l'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 prevede che la Cassa conguaglio riconosca a ciascuna impresa produttrice-distributrice o importatrice un contributo bimestrale a fronte dell'energia elettrica prodotta o importata in ciascun bimestre posto a carico del "Conto costi energia", finanziato dal gettito dalla parte B della tariffa, che le imprese distributrici versano alla Cassa conguaglio entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre;
 - il riconoscimento alle imprese produttrici-distributrici dei contributi di cui al precedente alinea verrà meno a seguito della attivazione delle maggiorazioni sul corrispettivo di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale al fine di compensare la maggiore valorizzazione, derivante dalla attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella

disponibilità delle imprese produttrici-distributrici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede, all'articolo 9, comma 7, che i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentano più di 300.000 clienti finali costituiscano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, una o più società per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito e, all'articolo 13, comma 2, che l'Enel Spa costituisca società separate per lo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica e delle attività di distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti vincolati;
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
 - il decreto legislativo n. 79/99 e, in particolare, l'articolo 3, comma 12, in cui si prevede che "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale." e inoltre che "Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato";
- Visti:
 - il provvedimento del CIP 27 gennaio 1988, n. 3/88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 2 febbraio 1988, n. 26;
 - il provvedimento del CIP n. 6/92;
- Vista la deliberazione n. 70/97;

- Considerato che
 - la deliberazione n. 70/97 prevede, all'articolo 5, comma 5.2, l'istituzione del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" e, all'articolo 6, comma 6.1, l'istituzione del "Conto costi energia";
 - a seguito dell'adempimento dell'obbligo previsto dalle norme contenute negli articoli 9, comma 7, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 si è determinata per alcune imprese la separazione societaria tra l'attività di produzione e l'attività di distribuzione di energia elettrica, facendo venire meno, per i soggetti tenuti a tale adempimento, la qualifica di impresa produttrice-distributrice;
 - come risulta dalla nota della Cassa conguaglio del 5 novembre 1999 (prot. n. 1376), inviata all'Autorità (prot. Autorità n. 13142 del 9 novembre 1999), la Cassa conguaglio "...ha ritenuto che, per il bimestre settembre-ottobre 1999, sia più rispondente al quadro complessivo delle norme che regolano il sistema continuare ad applicare le disposizioni della deliberazione n. 70/97 come operato finora ...", con ciò consentendo alle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7 e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, di trattenere una parte del gettito della componente A3 e della parte B della tariffa elettrica al fine del pagamento dell'acconto sui contributi a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate e del Conto costi energia;
- Ritenuto che:
 - nel caso delle società costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7, e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, i contributi alla produzione previsti dall'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 debbano essere riconosciuti alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, a condizione che sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile con la società che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica risultante dalla medesima scissione societaria, ovvero le società risultanti da tale scissione siano controllate dalla medesima società controllante;
 - rientri tra le facoltà della Cassa conguaglio, nell'ambito delle competenze in materia di riscossione del gettito della componente A3 e della parte B della tariffa elettrica e di pagamento dei contributi a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate e del Conto costi energia, consentire delegazioni di pagamento alle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7, e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, per il pagamento degli acconti sui contributi di cui sopra;
 - la modalità di cui al precedente alinea sia quella più adeguata, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante, per la gestione del periodo

transitorio fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, alla cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, primo periodo del decreto legislativo n. 79/99, ed alla stipula delle convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, ultimo periodo, del medesimo decreto;

- negli ultimi due casi di cui al precedente alinea sia necessario prevedere che il periodo transitorio non si protragga oltre il 30 giugno 2000 al fine di evitare il consolidamento di condizioni ostative alla piena attuazione del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica così come definito nel decreto legislativo n. 79/99;

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) per decreto legislativo n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;
 - c) per provvedimento CIP n. 6/92 si intende il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 12 maggio 1992, n. 109;
 - d) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, recante "Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi destinati alle entrate dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 30 giugno 1997, n. 150 come successivamente modificata e integrata;
 - e) per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che all'1 aprile 1999 svolgevano l'attività di distribuzione di energia elettrica, producendo, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita.

Articolo 2

Disposizioni in materia di Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e di Conto costi energia di cui all'articolo 6 della medesima deliberazione

1. Nel caso delle società costituite da imprese produttrici-distributrici ai sensi dell'articolo 9, comma 7, e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, i contributi previsti dall'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione

dell'Autorità n. 70/97, come successivamente modificata e integrata, sono riconosciuti alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, a condizione che sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile con la società che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica risultante dalla medesima scissione societaria, ovvero le società risultanti da tale scissione siano controllate dalla medesima società controllante.

2. Nel caso di cui al comma 1, la facoltà di delegare il pagamento dei contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, ad una società che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 7, e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, può essere esercitata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con esclusivo riferimento all'acconto sui contributi riconosciuti alle società che svolgono attività di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante.
3. La facoltà di delegazione di cui al precedente comma 2 può essere esercitata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico nei confronti:
 - a) della società Enel Distribuzione Spa per il pagamento dell'acconto sui contributi dovuti alla società Enel Spa a fronte dell'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, con effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi a tale acquisto ai sensi dell'articolo 3, comma 12, primo periodo del decreto legislativo n. 79/99;
 - b) delle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7, e dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, per il pagamento dell'acconto sui contributi di cui al Titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92 alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante, con effetto fino alla data del 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99.

Articolo 3
Disposizioni finali

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.